

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

LA GUARDIA DI FINANZA

d'intesa con

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 14-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *“promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia”*;

TENUTO CONTO che sono attribuite, tra le altre, ad AgID competenze in materia di servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, gestione delle identità digitali ed effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, al fine di favorire la diffusione di servizi in rete e la loro fruizione da parte di pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD, per il quale AgID svolge funzioni di *“vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori accreditati, nonché sui soggetti pubblici e privati che partecipano a SPID di cui all'articolo 64”*;

VISTO l'articolo 68 del CAD recante *“Analisi comparativa delle soluzioni”*, in base al quale l'AgID stabilisce le modalità e i criteri per effettuare la valutazione per l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

VISTO l'articolo 17, comma 1, del Regolamento UE 910/2014, per il quale l'organismo vigilante designato in uno Stato membro *“è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante”*. *“Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l'esercizio dei loro compiti”*;

VISTI gli articoli 5 (*Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche*), 29 (*Qualificazione e accreditamento*), 30 (*Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori*), 32 (*Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata*), 32-bis (*Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori*), 44 (*Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici*), 44-bis (*Conservatori accreditati*), 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*) del CAD, AgID rende disponibile alle pubbliche amministrazioni una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, volta ad assicurare, attraverso il sistema pubblico di gestione delle identità digitali, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;

CONSIDERATA la necessità di aumentare l'efficacia dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto della predetta disciplina svolta dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei nuovi contesti tecnologici e alla verifica che le modalità di erogazione dei servizi siano conformi alle prescrizioni di legge;

CONSIDERATA l'esigenza di utilizzare, nell'articolazione ispettiva di AgID, personale in possesso di specifica competenza;

VISTO l'art. 15, comma I, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza*", il cui art. 3 prevede che il Corpo collabora con Enti nazionali, previe intese con il Comando Generale;

VISTI gli articoli 19 (*Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*), 21 (*Organi e Statuto*) e 22 (*Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Art. 1 (Finalità della collaborazione)

L'Agenzia per l'Italia Digitale e la Guardia di Finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure e delle azioni relative ai seguenti ambiti:

- funzioni di vigilanza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale o correlate all'attuazione delle norme nazionali ed europee in materia di identificazione elettronica, transazioni elettroniche e servizi fiduciari, pagamenti con modalità informatiche e ulteriori servizi di natura economico-finanziaria; tali funzioni sono volte alla prevenzione e all'accertamento di eventuali violazioni, ovvero alla verifica che le modalità di erogazione dei servizi siano conformi alle prescrizioni di legge;
- progetti speciali per interventi volti alla prevenzione delle frodi tecnologiche nelle materie di cui sopra, o correlati all'erogazione dei servizi di natura economico-finanziaria o connessi all'attuazione del *Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione*, di cui all'articolo 14-bis del CAD;
- scambio di informazioni relativo alle attività di vigilanza svolte dall'Agenzia sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione dell'utilizzo di fondi pubblici per l'acquisizione di programmi informatici.

Art. 2

(Responsabili dell'intesa)

1. Responsabili del buon andamento e della valutazione complessiva dei rapporti di partenariato scaturenti dalla presente intesa sono, per l'AgID, il Responsabile della Direzione Pubblica amministrazione e vigilanza e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Comando Unità Speciali.
2. Sul piano operativo, il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'AgID si relaziona con il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche del Comando Unità Speciali.

Art. 3

(Rapporti di collaborazione)

1. Le richieste di collaborazione per gli ambiti di cui all'articolo 1 possono riguardare l'esecuzione di interventi congiunti con personale di AgID incaricato di svolgere le attività ispettive in ambito vigilanza.
2. Le ispezioni si svolgeranno con modalità che saranno successivamente definite tra le Parti. Gli esiti delle ispezioni sono riferiti dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche esclusivamente ad AgID, unitamente alla documentazione acquisita ed esaminata, fatti salvi gli obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..
3. Sulla scorta del patrimonio informativo acquisito, il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche svolge gli approfondimenti ritenuti opportuni, interessando eventualmente i Reparti Speciali competenti per materia e i Reparti territoriali competenti per territorio, ai fini dello sviluppo degli accertamenti e dei controlli d'iniziativa.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dal CAD, i soggetti da sottoporre ad attività ispettive sono individuati tra quelli iscritti nei seguenti elenchi pubblici tenuti da AgID ai sensi dell'articolo 29 del CAD:
 - a. conservatori di documenti informatici accreditati;
 - b. prestatori di servizi fiduciari qualificati;
 - c. gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC) accreditati;
 - d. Identity Provider SpID e ulteriori soggetti pubblici e privati che partecipano a SpID di cui all'art. 64 del CAD.

Art. 4

(Interscambio di dati e notizie)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, l'AgID mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie e informazioni sui soggetti da sottoporre a controllo:
 - a. garantendo l'accesso diretto alle banche dati che risultano comunque nella propria disponibilità;
 - b. segnalando al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche tutte le circostanze rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità e frodi.
2. L'AgID trasmette al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche i dati e gli elementi informativi di cui dispone che possono rivestire potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, nonché per lo sviluppo delle

attività di collaborazione di cui al presente Protocollo. Sono fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione e utilizzo delle informazioni.

3. Qualora, in attuazione di autonomi piani operativi d'iniziativa sviluppati su tutto il territorio nazionale per il contrasto alle frodi tecnologiche e a tutela della legalità nella pubblica amministrazione, i Reparti del Corpo vengano a conoscenza di elementi di interesse per AgID, provvedono a parteciparli alla medesima Agenzia per il tramite del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.

Art. 5 (Progetti speciali)

Nell'ambito della collaborazione e sulla base degli indirizzi programmatici dei referenti di ciascuna Parte, possono essere realizzati progetti speciali finalizzati alla prevenzione delle frodi tecnologiche nei settori economico-finanziari e/o connessi alla realizzazione del Piano triennale dell'informatica della pubblica amministrazione.

Art. 6 (Personale)

L'Agenzia per l'Italia Digitale, per le attività di vigilanza richiamate in premessa al presente protocollo d'intesa, può avvalersi del personale in forza al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Dette risorse potranno utilizzare i locali nonché le dotazioni strumentali e i mezzi messi a disposizione dall'AgID.

Art. 7 (Profili didattici e formativi)

1. L'AgID e la Guardia di Finanza, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni formativi, pianificano iniziative didattiche, anche in modalità *e-learning*, nelle materie sulle quali sono esercitate le attività ispettive oggetto del presente Protocollo. Ciascuna Parte assicura all'altra il supporto eventuale per la realizzazione delle attività formative.
2. L'AgID organizza incontri, corsi e seminari in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
3. Eventuali oneri derivanti dall'attività di formazione sono a carico dell'AgID.

Art. 8 (Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento o dalle Convenzioni all'uopo stipulate, gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza e connessi con le attività di collaborazione oggetto della presente intesa possono essere rimborsati finanziariamente, qualora anticipati dal Corpo, anche mediante versamento sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio della Guardia di Finanza, oppure compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse disponibili e secondo modalità fissate mediante apposite convenzioni.

2. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
(Comunicazioni e trattamento dei dati)

1. Le comunicazioni relative all'attuazione del presente Protocollo di intesa sono scambiate in modalità elettronica. Saranno convenute modalità attraverso le quali si provvederà a mettere a disposizione del Corpo i materiali informativi necessari. Saranno, inoltre, concordate iniziative comuni tese a diffondere, attraverso i mezzi di informazione, le finalità, le modalità e i principali risultati dell'attività di collaborazione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*", del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e del Regolamento n. 679/2016/UE.

Art. 10
(Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Esso potrà essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
3. Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Roma, _____

per
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Il Direttore Generale
Teresa Alvaro

per
LA GUARDIA DI FINANZA
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giorgio Toschi